



Città di Mendrisio

1.1.01 – 27 maggio 2014

Regolamento comunale della Città di Mendrisio



1.1.01

27 maggio 2014

Regolamento comunale della Città di Mendrisio

Indice

PREAMBOLO	5
TITOLO PRIMO: NOME E TERRITORIO DEL COMUNE	5
Art. 1 Nome, stemma e sigillo	5
Art. 2 Territorio e quartieri	6
TITOLO SECONDO: ORGANIZZAZIONE POLITICA	6
Capitolo 1: Gli organi del Comune	6
Art. 3 Organi	6
Capitolo 2: L'Assemblea comunale	6
Art. 4 Composizione	6
Art. 5 Attribuzioni	6
Capitolo 3: Il Consiglio comunale	6
Art. 6 Composizione	6
Art. 7 Elezione	7
Art. 8 Dimissioni e rinuncia	7
Art. 9 Attribuzioni	7
Art. 10 Seduta costitutiva	8
Art. 11 Ufficio presidenziale	9
Art. 12 Presidente	9
Art. 13 Scrutatori	9
Art. 14 Verbale	9
Art. 15 Sessioni ordinarie	10
Art. 16 Sessioni straordinarie	10
Art. 17 Modo di convocazione	10
Art. 18 Aggiornamento	10
Art. 19 Luogo e ora	10
Art. 20 Gonfalone	10
Art. 21 Frequenza e sanzioni	11
Art. 22 Numero legale	11
Art. 23 Funzionamento e ordine	11
Art. 24 Messaggi municipali e rapporti commissionali	11
Art. 25 Casi di collisione	12
Art. 26 Svolgimento della discussione	12
Art. 27 Interventi	12
Art. 28 Disciplina	12
Art. 29 Conclusione	12
Art. 30 Svolgimento della votazione	13
Art. 31 Modo di votazione	13
Art. 31a Modalità per il voto segreto nelle elezioni dei delegati negli altri enti	13

Art. 32 Quoziente di voto	13
Art. 33 Pubblicazioni e revoca di risoluzioni	14
Art. 34 Interrogazione.....	14
Art. 35 Interpellanza	15
Art. 36 Mozione	15
Art. 37 Commissioni	16
Art. 38 Composizione e nomina.....	16
Art. 39 Esclusione	16
Art. 40 Ufficio presidenziale	16
Art. 41 Numero legale	17
Art. 42 Sostituzione	17
Art. 43 Attribuzioni della Commissione della Gestione	17
Art. 44 Attribuzioni della Commissione delle Opere Pubbliche.....	17
Art. 45 Attribuzioni della Commissione delle Petizioni.....	18
Art. 46 Attribuzioni della Commissione della Pianificazione	18
Art. 47 Designazione della Commissione	18
Art. 48 Esame degli atti.....	18
Art. 49 Obbligo di discrezione	18
Art. 50 Rapporti commissionali.....	18
Capitolo 4: Il Municipio.....	19
Art. 51 Composizione ed elezione.....	19
Art. 52 Rinuncia, dimissioni e incompatibilità	19
Art. 53 Attribuzioni.....	19
Art. 54 Seduta costitutiva.....	20
Art. 55 Sedute	20
Art. 56 Collegialità, discrezione e riserbo	21
Art. 57 Collisione di interesse e divieto di prestazione	21
Art. 58 Validità delle risoluzioni	21
Art. 59 Revoca di risoluzioni	21
Art. 60 Verbale, contenuto e approvazione.....	22
Art. 61 Spese non preventivate	22
Art. 62 Commesse pubbliche	22
Art. 63 Dicasteri.....	22
Art. 64 Commissioni e delegazioni obbligatorie	22
Art. 65 Commissioni e delegazioni facoltative.....	23
Art. 66 Commissione di Quartiere	23
Art. 67 Competenze e convocazione.....	24
Art. 68 Attribuzioni.....	24
Art. 69 Funzionamento.....	24
Art. 70 Informazione	24
Capitolo 5: Il Sindaco.....	25
Art. 71 Attribuzioni generali.....	25
Art. 72 Attribuzioni particolari.....	25
Art. 73 Supplenza.....	25
Capitolo 6: Diritti Politici del cittadino.....	25
A) Iniziativa	25
Art. 74 Oggetti, lancio	25
Art. 75 Controprogetto e votazione	26
Art. 76 Ritiro dell'iniziativa	26
B) Referendum.....	26

Art. 77 Oggetti, lancio	26
Art. 77a Norme sussidiarie	26
C) Diritto di Petizione.....	27
Art. 78 Oggetti.....	27
TITOLO TERZO: DIPENDENTI COMUNALI	27
Capitolo 1: Dipendenti comunali.....	27
Art. 79 Nomina e rapporto d'impiego.....	27
Art. 80 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione	27
Capitolo 2: Il Segretario comunale.....	27
Art. 81 Attribuzioni generali.....	27
Art. 82 Attribuzioni particolari.....	27
Art. 83 Collisione di interesse	27
Art. 84 Supplenza.....	27
TITOLO QUARTO: EMOLUMENTI, DIARIE, INDENNITÀ E FINANZIAMENTO DEI GRUPPI POLITICI	28
Art. 85 Emolumenti del Sindaco e dei Municipali	28
Art. 86 Diarie ed indennità per missioni	28
Art. 87 Diarie per seduta.....	28
Art. 88 Finanziamento dei Gruppi politici.....	29
TITOLO QUINTO: GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ	29
Art. 89 Principi della gestione finanziaria	29
Art. 90 Principi della contabilità.....	29
Art. 91 Bilancio preventivo e consuntivo	29
Art. 92 Norme per la gestione finanziaria	29
Art. 93 Piano finanziario	29
Art. 94 Organo peritale di controllo.....	29
Art. 94a Organo di controllo interno	30
Art. 95 Incassi e pagamenti.....	30
Art. 96 Autorizzazioni a riscuotere.....	30
Art. 97 Diritto di firma	30
TITOLO SESTO: I BENI COMUNALI	30
Capitolo 1: Generalità.....	30
Art. 98 Suddivisione.....	30
Art. 99 Beni amministrativi	30
Art. 100 Beni patrimoniali	30
Art. 101 Amministrazione	31
Art. 102 Alienazione e locazione	31
Capitolo 2: Utilizzazione	31
Art. 103 Utilizzazione collettiva	31
Art. 104 Utilizzazione accresciuta	31
Art. 105 Utilizzazione particolare.....	31
Capitolo 3: Norme comuni per autorizzazioni e concessioni	31
Art. 106 Rilascio	31
Art. 107 Trasferimento.....	32
Art. 108 Revoca.....	32
Art. 109 Responsabilità	32
TITOLO SETTIMO: AZIENDE COMUNALI	32
Art. 110 Generalità.....	32

TITOLO OTTAVO: DISPOSIZIONI DIVERSE	32
Art. 111 Responsabilità civile	32
Art. 112 Prestazioni obbligatorie	32
Art. 113 Ordine pubblico	32
Art. 114 Salvaguardia della quiete pubblica	33
Art. 115 Manomissioni e danneggiamenti	33
Art. 116 Affissioni.....	33
Art. 117 Polizia del fuoco.....	33
Art. 118 Tutela dell'ambiente.....	34
Art. 118a Misure contro l'emergenza climatica	34
Art. 119 Salute pubblica	34
Art. 120 Difesa dagli organismi pericolosi e interventi fitosanitari	34
Art. 121 Polizia mortuaria	34
Art. 122 Previdenza sociale	35
Art. 123 Pubblica educazione.....	35
Art. 124 Sport e tempo libero	35
Art. 125 Cultura	35
Art. 126 Pianificazione edilizia, protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici	35
Art. 126 bis Archivi dati	35
Art. 126 ter Gestione degli archivi dei dati e norme applicabili.....	35
TITOLO NONO: RIMEDI DI DIRITTO, CONTRAVVENZIONI E MULTE	36
Art. 127 Rimedi di diritto	36
Art. 128 Contravvenzioni e multe.....	36
Art. 129 Procedura, pagamento e prescrizione	36
TITOLO DECIMO: REGOLAMENTI, ORDINANZE, CONVENZIONI, TASSE E INDENNITÀ.....	36
Art. 130 Regolamenti	36
Art. 131 Ordinanze.....	36
Art. 132 Legislazione comunale.....	36
Art. 133 Convenzioni.....	37
Art. 134 Tasse e indennità	37
Art. 135 Tassa di giudizio.....	37
TITOLO UNDICESIMO: DISPOSIZIONI FINALI.....	37
Art. 136 Diritto ausiliario.....	37
Art. 137 Entrata in vigore.....	37



1.1.01

27 maggio 2014

Regolamento comunale della Città di Mendrisio

Il Consiglio comunale di Mendrisio

In applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione

risolve

PREAMBOLO

Per promuovere l'attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli artt. 2 e 73 della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della Costituzione cantonale, in materia di pari opportunità e di sviluppo sostenibile, il Comune di Mendrisio s'impegna a:

- assicurare pari opportunità alle Cittadine e ai Cittadini,
- operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future,
- sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione ambientale ed efficienza economica,
- incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturale.

TITOLO PRIMO: NOME E TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 1 Nome, stemma e sigillo

1. Il nome del Comune è Mendrisio.

2. Blasonatura dello stemma:

Di rosso alla croce d'argento.

Nota:

La croce occupa 1/6 della larghezza dello scudo rispettivamente della bandiera.
Esso è riprodotto nell'allegato 1 del presente Regolamento.

Il Municipio ha la facoltà di stilizzare lo stemma ufficiale per gli usi correnti dello stesso.

3. L'adozione del sigillo comunale è di competenza del Municipio. I duplicati del timbro hanno valore ufficiale.
4. L'utilizzo dello stemma comunale soggiace ad autorizzazione del Municipio.

Art. 2 Territorio e quartieri

1. Il territorio giurisdizionale del Comune confina con i Comuni di: Brusino Arsizio, Stabio, Novazzano, Riva San Vitale, Melano, Castel San Pietro, Coldrerio, nonché con la Repubblica Italiana.
2. I limiti territoriali del Comune e dei suoi quartieri sono quelli definiti dalla mappa all'allegato 2 del presente Regolamento.
3. Il territorio giurisdizionale del Comune si compone dei quartieri di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio Borgo, Meride, Rancate, Salorino e Tremona.
4. Il funzionamento e l'organizzazione dei Quartieri sono disciplinati dal Capitolo 4 del Titolo Secondo agli articoli 66-67.
5. Gli stemmi dei quartieri risultano dall'allegato 3.
6. Appartengono al Comune anche gli stemmi riprodotti nell'Allegato 3, appartenenti agli ex Comuni di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Meride, Rancate, Salorino e Tremona entrati a far parte del Comune di Mendrisio a seguito di aggregazione.

TITOLO SECONDO: ORGANIZZAZIONE POLITICA

Capitolo 1: Gli organi del Comune

Art. 3 Organi

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale,
- b) il Consiglio comunale,
- c) il Municipio.

Capitolo 2: L'Assemblea comunale

Art. 4 Composizione

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5 Attribuzioni

1. L'Assemblea comunale, per scrutinio popolare:
 - a) elegge il Consiglio comunale, il Municipio ed il Sindaco,
 - b) si pronuncia sulle domande di iniziativa e di referendum comunali.
2. L'Assemblea comunale è presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci, le votazioni avvengono secondo le norme stabilite dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici e dal relativo Regolamento.

Capitolo 3: Il Consiglio comunale

Art. 6 Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto di 60 membri.
2. Sono eleggibili i cittadini che hanno diritto di voto in materia comunale.
3. La carica è obbligatoria ed incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente, di dipendente del Comune o delle sue Aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine, nonché per i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico della Confederazione o del Cantone mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 Elezione

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni 4 anni, nel mese di aprile, alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Per l'elezione del Consiglio comunale vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

circondario 1: Arzo

circondario 2: Besazio

circondario 3: Capolago

circondario 4: Genestrerio

circondario 5: Ligornetto

circondario 6: Mendrisio

circondario 7: Meride

circondario 8: Rancate

circondario 9: Tremona.

Art. 8 Dimissioni e rinuncia

1. Le dimissioni e la rinuncia devono essere inoltrate in forma scritta e motivate al Municipio che le trasmette al Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale decide nella più prossima seduta sentito il preavviso della competente Commissione.
3. In caso di cambiamento di domicilio, decesso o sopravvenuta incompatibilità del Consigliere comunale interessato, tale decisione non è richiesta e la sostituzione dello stesso avviene d'ufficio.

Art. 9 Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale:
 - a) adotta i Regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione, nonché approva le convenzioni ed i contratti che non sono di esclusiva competenza municipale,
 - b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione comunale,
 - c) approva il preventivo del Comune e delle sue Aziende comunali e il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta,
 - d) adotta e modifica il Piano regolatore,
 - e) autorizza le spese d'investimento,
 - f) esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e delle sue Aziende comunali, nonché dei fondi speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati dal Municipio e delibera sulla loro approvazione,
 - g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari,
 - h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali,
 - i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno dei beni mobili,
 - l) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative,

- m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa,
 - n) accorda l'attinenza comunale,
 - o) nomina i delegati del Comune nei Consorzi giusta le norme della Legge sul consorzio dei Comuni e dei singoli statuti consortili,
 - p) nomina a maggioranza semplice i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale,
 - q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la Commissione della Gestione, le altre Commissioni previste dal regolamento, nonché le Commissioni speciali,
 - r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.
2. Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di:
- spese di investimento (art. 13 lett. e LOC), fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,
 - progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,
 - acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,
 - intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale.
- Al Municipio è inoltre delegata la competenza di stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non supera l'importo massimo previsto dalla legislazione cantonale.
L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare l'importo massimo eventualmente stabilito dalla legislazione cantonale.
3. Il Consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui al cpv. 1 lett. e) e al cpv. 1 lett. g) decade se non è utilizzato.
4. Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei comuni.

Art. 10 Seduta costitutiva

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Municipio, in seduta costitutiva, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.
2. La seduta è aperta dal Consigliere presente più anziano per età, il quale chiama 2 scrutatori a formare l'Ufficio presidenziale provvisorio.
3. Eseguito l'appello nominale, i membri del Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato, del seguente tenore:
"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle Leggi e di adempiere coscientemente tutti i doveri del mio Ufficio".

Art. 11 Ufficio presidenziale

L'Ufficio presidenziale è costituito da:

- a) un Presidente.
- b) un primo Vicepresidente,
- c) un secondo Vicepresidente,
- d) due Scrutatori.

Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva ed in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria.

Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 12 Presidente

1. Il Presidente dirige le sedute e le discussioni, mantiene l'ordine della seduta, pone le questioni, provvede all'organizzazione delle votazioni e ne comunica il risultato, nel rispetto della LOC, del RALOC e del Regolamento.
2. Egli firma col Segretario redattore le risoluzioni e gli atti del Consiglio comunale.
3. In caso di assenza, il Presidente è supplito dal primo Vicepresidente, in mancanza di questo dal secondo Vicepresidente e in mancanza di entrambi dallo Scrutatore più anziano per età.

Art. 13 Scrutatori

1. Gli Scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al Presidente, con il quale collaborano per il mantenimento dell'ordine in sala.
2. In fine seduta i 2 scrutatori firmano il verbale della stessa.

Art. 14 Verbale

1. Il Segretario comunale, il Vice Segretario, il Segretario verbalista o una persona designata dal Sindaco, redigono il verbale di ogni seduta che deve contenere:
 - a) la data e l'ordine del giorno,
 - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo,
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni unitamente ai risultati delle votazioni con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti,
 - d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2. Il contenuto del verbale secondo la lett. c) è letto e approvato alla fine di ogni trattanda. Il verbale delle risoluzioni è firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori alla fine della seduta.
3. Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi tecnici di riproduzione. La registrazione sarà conservata per scopi storico-archivistici, nel rispetto della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici.
4. Il verbale del riassunto delle discussioni è trasmesso a tutti i Consiglieri comunali almeno sette giorni prima della seduta successiva.
5. La discussione e l'approvazione del verbale ha luogo all'inizio della seduta successiva.

Art. 15 Sessioni ordinarie

1. Il Consiglio comunale si riunisce 2 volte all'anno in sessione ordinaria.
2. La prima sessione è convocata entro il quarto lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del Comune e delle Aziende comunali.
3. La seconda sessione è convocata entro il secondo lunedì di dicembre e si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente del Comune e delle Aziende comunali.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.
5. Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del Presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei cpv. 3 e 4. La richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.

Art. 16 Sessioni straordinarie

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
 - a) se il Municipio lo ritiene opportuno,
 - b) se almeno 1/3 dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.
2. Il Presidente decide sulla regolarità e sulla proponibilità della domanda, d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo, prevale l'opinione del Presidente.
3. Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi del cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate le Leggi speciali.

Art. 17 Modo di convocazione

1. Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente d'intesa con il Municipio, con avviso agli albi comunali e comunicazione personale scritta ad ogni Consigliere, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno.
2. La convocazione deve avvenire con un preavviso di 7 giorni, salvo in caso d'urgenza.
3. Nei casi d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal Presidente, la convocazione deve pervenire almeno entro il giorno antecedente la riunione.
4. Le sessioni non possono essere chiuse se non quando il Consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 18 Aggiornamento

La proposta di aggiornamento della seduta deve essere approvata dalla maggioranza semplice dei membri del Consiglio comunale. Sono riservati i termini dell'art. 17 del Regolamento.

Art. 19 Luogo e ora

Le sedute si tengono in giorni feriali, possibilmente consecutivi e di regola nelle ore serali, dalle ore 20.00 in avanti, nella sala del Consiglio comunale.
Di regola, esse devono terminare alle ore 24.00 al più tardi, oppure venir aggiornate in ossequio agli artt. 17 e 18 del Regolamento.

Art. 20 Gonfalone

Nei giorni di seduta del Consiglio comunale il gonfalone comunale è esposto al balcone del palazzo municipale.

Art. 21 Frequenza e sanzioni

1. La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2. Se il Consigliere comunale si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 22 Numero legale

1. Il Consiglio comunale può iniziare i propri lavori e deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Se il Consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.
3. Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale, il Presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 23 Funzionamento e ordine

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal Presidente.
2. Il Municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali.
3. Il pubblico assiste in silenzio negli spazi ad esso riservati senza turbare le discussioni in alcun modo.
4. Gli organi di informazione partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati; la facoltà di registrare e riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata all'approvazione del Presidente.
5. Se un membro del Consiglio comunale o del Municipio o una persona del pubblico o degli organi di informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il Presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle dall'aula.
6. Persistendo i disordini, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Art. 24 Messaggi municipali e rapporti commissionali

1. I messaggi del Municipio al Consiglio comunale, formulati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima della seduta ai Consiglieri.
2. È data facoltà al Municipio di trasmettere gli atti di convocazione, i Messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del Consiglio comunale in formato elettronico ai consiglieri comunali che accettano tali modalità di invio; va garantita la sicurezza dei dati.
3. I rapporti scritti delle Commissioni, con le relative proposte, devono essere depositati in Cancelleria comunale ostensibili ai cittadini almeno 7 giorni prima della seduta. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.
4. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati dal Municipio prima della deliberazione del Consiglio comunale.
5. Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua Commissione, se non è dichiarata l'urgenza da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.
6. Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.

Art. 25 Casi di collisione

1. Il Consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione né al voto nei casi di collisione previsti dall'art. 32 LOC.
2. La presente disposizione vale sia per gli oggetti in discussione davanti al Consiglio comunale, sia per quelli discussi nelle Commissioni.

Art. 26 Svolgimento della discussione

1. Il Presidente apre la discussione e mette in votazione eventuali domande di sospensione o pregiudiziali.
2. La discussione sull'oggetto può essere aperta solo quando la domanda sospensiva o la pregiudiziale sono state respinte mediante votazione.
3. La discussione sul singolo oggetto può essere sospesa unicamente per richiami sul rispetto dell'ordine del giorno, del presente Regolamento comunale e della LOC.
4. La discussione su Regolamenti, convenzioni o contratti, avviene sul complesso, a meno che non vi siano proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 27 Interventi

1. Il Consigliere comunale chiede la parola al Presidente, il quale l'accorda dando la precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta.
2. Ogni Consigliere comunale ad eccezione dei relatori di Commissioni, ha diritto di intervenire soltanto 2 volte sullo stesso oggetto, nel rispetto dei seguenti limiti di tempo:
 - a) primo intervento: 5 minuti,
 - b) secondo intervento: 5 minuti.Tali limitazioni non valgono per i Municipali che intervengono a nome del Municipio.
3. I componenti l'Ufficio presidenziale possono partecipare alla discussione abbandonando il proprio seggio.

Art. 28 Disciplina

1. Il Presidente ammonisce il Consigliere comunale o il Municipale che manca di rispetto alla dignità del Consesso o che viola il Regolamento comunale. Il secondo richiamo è annotato a verbale.
2. Il Presidente richiama l'oratore prolisso o che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo 2 richiami l'oratore continua a divagare, il Presidente ha la facoltà di togliergli la parola.

Art. 29 Conclusione

1. Chiusa la discussione, il Presidente sottopone al Consiglio comunale l'ordine in cui i punti in questione saranno messi in votazione.
2. Le proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno, anche quelle formulate in seduta da parte dei Consiglieri comunali, devono essere formalizzate per iscritto e consegnate al Presidente prima della votazione.
3. È possibile interporre immediato reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal Presidente: in questo caso decide il Consiglio comunale a maggioranza semplice.

Art. 30 Svolgimento della votazione

1. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione avantutto le proposte di sospensione.
2. Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via, via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità di voti decide la sorte.
3. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali, convenzioni, statuti consortili e mandati di prestazioni, la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.
4. Le proposte aventi carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta. È riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC, relativo al moltiplicatore d'imposta. Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.
5. L'approvazione di Regolamenti, convenzioni o contratti, deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 31 Modo di votazione

1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del Consiglio comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; va eseguita la controprova; sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.
2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso, prima della votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti.
3. Per le nomine giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. o) e p) si procede per voto segreto, giusta le modalità previste all'art. 31a, se il numero di candidati eccede quello delle cariche.

Art. 31a Modalità per il voto segreto nelle elezioni dei delegati negli altri enti

1. I membri del Legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell'elezione, del numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di candidati da eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell'urna.
2. Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.
3. La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.
4. Sono nulle le schede che:
 - a) non sono ufficiali o sono illeggibili;
 - b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
 - c) recano più suffragi per lo stesso candidato;
 - d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
 - e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere.
5. I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla Cancelleria comunale.

Art. 32 Quoziente di voto

1. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno 1/3 dei membri del Consiglio comunale. Sono riservati i capoversi seguenti.

2. I Consiglieri esclusi dal voto per collisione di interessi secondo quanto disposto dall'art. 25 non sono computati nel numero dei presenti.
3. Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l e m, dell'art. 9, devono ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale. Lo stesso vale per quelli di cui agli artt. 192a e 193f LOC.
4. In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.
5. Sull'oggetto dell'art. 9 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).
6. Le elezioni dei delegati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.
La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.
Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa.
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.
Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.
Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio.
In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.

Art. 33 Pubblicazioni e revoca di risoluzioni

1. Le risoluzioni del Consiglio comunale vengono pubblicate dal Presidente all'albo comunale entro 5 giorni, con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché i termini per l'esercizio del diritto di referendum.
I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
2. Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Sono riservati i diritti dei terzi.

Art. 34 Interrogazione

Ogni Consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.

Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 60 giorni direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

Il Municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali.

Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.

Art. 35 Interpellanza

1. Ogni Consigliere può interpellare in forma scritta il Municipio su oggetti di interesse comunale.
Se richiesto, il Presidente legge, o fa leggere, al Consiglio comunale il testo dell'interpellanza e accorda la facoltà al proponente di svilupparla ulteriormente in forma orale.
2. Il Municipio, di regola, risponde immediatamente.
Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
3. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del Municipale.
È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.
4. Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

Art. 36 Mozione

1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.
2. Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una Commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del Municipio di allestire:
 - a. un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
 - b. un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi; se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.
3. Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale, il mozionante o uno di essi in caso di più firmatari ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.
4. Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la Commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.
5. Il rapporto della Commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.
6. Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione entro due mesi.
7. Le mozioni, i cui firmatari non sono più membri del Consiglio comunale, sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri Consiglieri. L'Amministrazione comunale, ad inizio legislatura, comunica ai Consiglieri comunali le mozioni anzidette chiedendo quali di queste vengono riprese da Consiglieri in carica. In caso di mancata comunicazione di ripresa entro la fine dell'anno di insediamento, le mozioni in questione vengono stralciate d'ufficio. L'Amministrazione comunale informa in seguito il Consiglio comunale dell'avvenuto stralcio.

Art. 37 Commissioni

1. Il Consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti:
 - a) Commissione della Gestione,
 - b) Commissione delle Opere Pubbliche,
 - c) Commissione delle Petizioni,
 - d) Commissione della Pianificazione.
2. È pure facoltà del Consiglio comunale di nominare, in ogni tempo, Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

Art. 38 Composizione e nomina

1. Le Commissioni permanenti e quelle speciali si compongono di 11 membri ripartiti proporzionalmente fra i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.
2. Il gruppo è costituito da tre o più Consiglieri eletti sulla stessa lista.
3. I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.
4. I membri sono designati dai rispettivi gruppi. Qualora il numero dei designati differisca dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.

Art. 39 Esclusione

1. Non possono far parte della Commissione della Gestione:
 - a) i congiunti nei gradi seguenti:
coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati.
 - b) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Municipio, i Supplenti municipali o il Segretario comunale.
2. Coloro che rivestivano la carica di Municipale o Supplente nell'anno precedente possono far parte della Commissione della Gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui erano in carica.
3. La carica di membro della Commissione della Gestione è obbligatoria.

Art. 40 Ufficio presidenziale

1. Ogni Commissione permanente o speciale nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
2. Il Presidente è incaricato della custodia degli atti che restano depositati presso la Cancelleria comunale.
Il Segretario della Commissione redige il verbale.
3. Il verbale di ogni Commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e dell'esito del voto sui rapporti, inoltre la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della Commissione.
4. Il Municipio ha la facoltà di designare un segretario verbalista esterno per facilitare il lavoro delle Commissioni permanenti.

Art. 41 Numero legale

1. La partecipazione alle sedute delle Commissioni è obbligatoria. Valgono i disposti dell'art. 21 del presente Regolamento.
2. Le Commissioni sono convocate dal Presidente, per il tramite della Cancelleria comunale, con avviso scritto ai membri almeno 7 giorni prima della seduta.
3. Le sedute si tengono in giorni feriali, di regola in presenza, in una sala delle Commissioni del palazzo comunale.
4. Le Commissioni possono validamente deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri che le compongono.
5. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.
6. Per giustificati motivi è data facoltà alle Commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione prescritte per le sedute in presenza, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

Art. 42 Sostituzione

La sostituzione dei membri delle Commissioni permanenti o speciali, dimissionari o che mancassero abitualmente e senza giustificazione alle sedute, compete al Consiglio comunale, su proposta del rispettivo gruppo di appartenenza.

Art. 43 Attribuzioni della Commissione della Gestione

1. Il controllo e l'esame della gestione è affidata alla Commissione della Gestione con le facoltà e obblighi di cui agli artt. 179 e segg. LOC.
2. A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell'Amministrazione comunale.
3. La Commissione della Gestione si pronuncia:
 - a) sul preventivo,
 - b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra Commissione. In quest'ultimo caso la Commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari, dandone informazione al Municipio e al Presidente del Consiglio comunale entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi. Trascorso detto termine si ritiene la facoltà non sollecitata.
 - c) sul consuntivo.

Art. 44 Attribuzioni della Commissione delle Opere Pubbliche

La Commissione Opere Pubbliche si pronuncia:

- a) sull'aspetto tecnico dei progetti relativi ad opere pubbliche,
- b) sulle proposte municipali, sulle istanze e i ricorsi diretti al Consiglio comunale in materia edilizia, che non siano demandati ad una Commissione speciale.

Sono riservate le competenze della Commissione della Gestione.

Art. 45 Attribuzioni della Commissione delle Petizioni

La Commissione delle Petizioni si pronuncia:

- a) sulle dimissioni o la rinuncia alla carica sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a decidere,
- b) sulle domande per la concessione dell'attinenza comunale,
- c) sulle proposte di adozione e di modifica dei Regolamenti comunali, delle convenzioni, dei Regolamenti o degli statuti di consorzi o di altri enti, che non siano demandate ad altra Commissione permanente o speciale,
- d) sulle petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrino nella competenza di altre Commissioni,
- e) sulle istanze ad intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere.

Sono riservate le competenze della Commissione della Commissione della Gestione.

Art. 46 Attribuzioni della Commissione della Pianificazione

La Commissione della Pianificazione è competente per tutto quanto riguarda la pianificazione del territorio ed in particolare il Piano Regolatore.

Sono riservate le competenze della Commissione della Commissione della Gestione.

Art. 47 Designazione della Commissione

Il Municipio designa in modo definitivo la o le Commissioni a cui sottoporre, per preavviso, il Messaggio e le proposte municipali, avuto riguardo dell'art. 181 LOC e dei disposti precedenti.

Art. 48 Esame degli atti

1. Durante il periodo che intercorre tra l'invio del Messaggio e la consegna del rapporto scritto, le Commissioni e le loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare gli atti dell'Amministrazione, i verbali e gli archivi per la materia pertinente ai Messaggi o alle mozioni.
2. All'atto di trasmissione del Messaggio ai sensi dell'art. 47 o qualora una mozione venga trasmessa alla Commissione competente ai sensi dell'art. 36 cpv. 2, il Municipio avrà cura di indicare il o i funzionari dell'Amministrazione designati a conferire con i commissari di cui al cpv. 3.
3. Sono di regola liberamente autorizzati a conferire con i funzionari dell'Amministrazione comunale designati dal Municipio, limitatamente alla materia oggetto del Messaggio o della mozione e nei limiti temporali stabiliti dall'art. 105 LOC:
 - il relatore designato o i membri designati dalla Commissione;
 - il Presidente della Commissione.

Art. 49 Obbligo di discrezione

I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni, sugli apprezzamenti espressi e sulla documentazione visionata. Sono riservate le sanzioni dell'art. 197 LOC.

Art. 50 Rapporti commissionali

1. Le Commissioni allestiscono uno o più rapporti scritti con le relative proposte e ne trasmettono copia al Municipio almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
2. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali. Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

Capitolo 4: Il Municipio

Art. 51 Composizione ed elezione

1. Il Municipio amministra il Comune.
2. Esso si compone di 7 membri e 3 supplenti.
3. La carica è obbligatoria.
4. L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella del Consiglio comunale.

Art. 52 Rinuncia, dimissioni e incompatibilità

1. Sindaco, i Municipali e i Supplenti possono rinunciare o dimissionare dalla carica unicamente per i motivi indicati all'art. 85 LOC.
2. I casi di incompatibilità sono quelli sanciti dagli artt. 82 e 83 LOC.

Art. 53 Attribuzioni

1. Il Municipio riserva le competenze delegate all'Amministrazione comunale:
 - a) pianifica l'attività del Comune, dirige l'Amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative,
 - b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea e del Consiglio comunale,
 - c) informa sulle decisioni prese il Consiglio comunale quando ne è interpellato,
 - d) svolge le mansioni conferitegli dalle Leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal Regolamento comunale,
 - e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle Leggi e dai Regolamenti, i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l'archivio comunale,
 - f) istituisce il servizio comunale per la protezione dei dati personali,
 - g) rilascia i certificati previsti dalle Leggi e dai Regolamenti,
 - h) esercita le funzioni di polizia locale:
 - il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, come la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
 - la tutela della pubblica salute ed igiene;
 - le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto o esclusivo;
 - le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legislazione federale e cantonale;
 - le funzioni di polizia che la legislazione federale e cantonale delegano al Municipio,
 - i) vigila e coopera con il Cantone al buon andamento delle scuole dell'infanzia ed elementari,
 - j) allestisce ogni anno il preventivo ed il consuntivo secondo le norme previste dalla Legge,
 - k) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute,
 - l) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali, all'accensione ed al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del Comune,
 - m) fa eseguire i Regolamenti comunali,
 - n) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale Regolamento,

- o) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso,
 - p) preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso,
 - q) amministra le Aziende comunali, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi,
 - r) adotta il sigillo comunale,
 - s) propone e nomina i delegati del Comune negli enti di diritto privato in cui esso fa parte,
 - t) tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e amministrative, informando il Consiglio comunale,
 - u) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere k) e l).
2. Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 e 4.
 3. Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'Amministrazione, alla Commissione amministratrice delle Aziende, competenze decisionali amministrative che la Legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.
 4. Il Municipio è autorizzato a delegare alla Direzione delle Aziende comunali le competenze decisionali in materia di acquisto di energia. Importo, limiti e modalità saranno fissati tramite ordinanza.
 5. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.
Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.
 6. Contro le decisioni dei servizi dell'Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio conformemente all'art. 127 del Regolamento entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.
 7. Il Municipio informa la popolazione sui temi comunali di particolare interesse.

Art. 54 Seduta costitutiva

1. Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo che i suoi membri hanno rilasciato la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato dal Giudice di pace e dopo l'elezione del Sindaco.
2. Esso provvede per la durata di un quadriennio alla nomina, tra i suoi membri, del Vicesindaco, all'istituzione ed all'attribuzione dei Dicasteri, alla nomina delle Commissioni e delle Delegazioni ed alla nomina dei delegati comunali negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza. Convoca il Consiglio comunale in seduta costitutiva.

Art. 55 Sedute

1. Il Municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.
2. Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco:
 - a) ogni qualvolta lo reputi necessario,
 - b) su istanza di almeno 3 Municipali.

In quest'ultimo caso il Sindaco vi dà seguito entro 3 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.
3. Le sedute hanno luogo nella sala del Municipio; se speciali ragioni lo giustificano, esse possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.
4. La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i Municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o chi ne fa le veci.

Resta riservata la segnalazione all'Autorità di vigilanza in caso di reiterata, deliberata e ingiustificata assenza.

5. Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
6. I Supplenti sono convocati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei Municipali e solo in numero necessario per comporla.
7. I Supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta.
8. I Supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi di appartenenza del Municipale o dei Municipali mancanti.
9. Le sedute municipali sono dirette dal Sindaco.
10. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
11. Nelle discussioni prende per primo la parola il Sindaco, il relatore se fu designato e in seguito gli altri Municipali.
12. Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i Municipali votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Sindaco per ultimo.
13. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un Municipale lo richiede.

Art. 56 Collegialità, discrezione e riserbo

1. I membri del Municipio devono attenersi al principio della collegialità.
2. I membri del Municipio, delle sue Commissioni e Delegazioni, devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulla discussione e sugli apprezzamenti di carattere personale, espressi durante la seduta di Municipio e delle sue Commissioni o Delegazioni.
3. Il Municipio stabilisce il modo e i mezzi per rendere pubbliche le deliberazioni. È riservata la Legge sulla trasparenza e sull'informazione dello Stato del 15 marzo 2011.
4. Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

Art. 57 Collisione di interesse e divieto di prestazione

1. Un membro del Municipio non può essere presente alla discussione e al voto su oggetti che riguardano suoi interessi ai sensi dell'art. 100 LOC.
2. Un membro del Municipio non può, in alcun modo, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, assumere lavori, forniture o mandati a favore del Comune.

Art. 58 Validità delle risoluzioni

1. Le risoluzioni del Municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i Municipali non possono astenersi dal voto.
2. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
3. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
4. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 59 Revoca di risoluzioni

Il Municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 60 Verbale, contenuto e approvazione

1. Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Sindaco e dal Segretario.
2. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi ed il riassunto della discussione.
3. Ogni Municipale può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.
4. Il Municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva.

Art. 61 Spese non preventivate

Il Municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale.

Art. 62 Commesse pubbliche

Per lavori, forniture e prestazioni di servizio si applicano la Legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 ed il relativo Regolamento d'applicazione del 1° ottobre 2001.

Art. 63 Dicasteri

1. Il Municipio istituisce i Dicasteri per agevolare l'esame di oggetti di sua competenza.
2. Nessun Municipale può rifiutare il Dicastero che gli viene attribuito.
3. L'assegnazione dei Dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.
4. Il singolo Municipale non può prendere decisioni vincolanti per il Municipio.
5. Il Capodicastero è responsabile verso il collegio dell'esecuzione delle decisioni municipali che lo concernono.

Art. 64 Commissioni e delegazioni obbligatorie

1. Il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla Legge:
 - a) Autorità Regionale di Protezione,
 - b) Commissione scolastica,
 - c) Delegazione tributaria.
2. Il numero dei membri è fissato dal Municipio qualora non sia previsto da leggi speciali.
3. Di ogni Commissione o Delegazione, fatto salvo quanto previsto da Leggi speciali, dovrà far parte almeno un Municipale, di regola, in qualità di Presidente.
4. Le Commissioni e Delegazioni di cui al cpv. 1 hanno le attribuzioni e i compiti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

Art. 65 Commissioni e delegazioni facoltative

1. Il Municipio può nominare le seguenti altre Commissioni definendo nel contempo le relative competenze:
 - a) Commissione per il personale,
 - b) Commissione protezione e valorizzazione nuclei storici e zone semi-pedonali,
 - c) Commissione sport e tempo libero,
 - d) Commissione naturalizzazioni,
 - e) Commissione cultura e Musei,
 - f) Commissione edilizia pubblica e privata,
 - g) Commissione Piano regolatore,
 - h) Commissione di vigilanza per la protezione dei dati personali,
 - i) Commissione giovani,
 - j) Commissione energia e ambiente.
2. Il Municipio nomina inoltre i periti comunali per gli immobili.

Parimenti vengono nominati i delegati agli inventari di successione, i delegati in seno alla Commissione amministratrice Cassa pensioni per il personale del Comune.
3. Il Municipio potrà nominare ogni altra Commissione che si rendesse opportuna o necessaria per lo studio di particolari problemi.
4. Anche per queste Commissioni vale la norma stabilita dall'art. 64 cpv. 2 e 3.

Art. 66 Commissione di Quartiere

1. Il Municipio, ogni quadriennio entro il mese di luglio, nomina le seguenti Commissioni di Quartiere: Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio Borgo, Meride, Rancate, Salorino e Tremona.

Possono essere nominati membri della Commissione di Quartiere solo persone domiciliate, che abitano o che svolgono prevalentemente la loro attività professionale nel relativo Quartiere.
2. Ogni Commissione si compone da sette a nove membri. Il Capo Dicastero è membro d'ufficio di tutte le Commissioni di Quartiere. Il Capo Dicastero non ha diritto di voto. La sua carica di membro della Commissione non viene conteggiato nell'attribuzione dei seggi fra i vari gruppi politici. Di principio, la nomina dei membri ha luogo secondo la ripartizione politica dei seggi in Municipio. Resta riservata la facoltà di nominare membri indipendenti o di gruppi non rappresentati in Municipio.
3. La Commissione designa ogni anno nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente.
4. La Commissione può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Essa tiene un verbale delle proprie sedute.
5. Il Municipio istituisce un Ufficio Commissioni di Quartiere con il compito di fungere da segretariato delle Commissioni di Quartiere e da intermediario tra le stesse, l'Amministrazione comunale ed il Municipio.

Il responsabile dell'Ufficio Commissioni partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni di Quartiere, agli incontri tra le Commissioni di Quartiere ed il Municipio, così come agli incontri tra il Municipio e la popolazione dei vari Quartieri.

Art. 67 Competenze e convocazione

1. Le Commissioni di Quartiere esercitano funzioni consultive e propositive su questioni di interesse locale relative al Quartiere.
2. Compiti della Commissione di Quartiere sono in particolare quelli di:
 - sottoporre al Dicastero progetti d'interesse pubblico da far discutere in Municipio in vista di decisioni concrete;
 - partecipare alle consultazioni che il Municipio attiva in caso di progetti e questioni importanti che toccano il Quartiere;
 - individuare i problemi del Quartiere e dei suoi abitanti e segnalarli, tramite l'Ufficio Commissioni di Quartiere, ai servizi dell'Amministrazione comunale o al Municipio.

Alle Commissioni sono presentati a titolo informativo:

- a) gli obiettivi strategici;
 - b) il piano finanziario;
 - c) il piano delle opere prioritarie.
3. La Commissione è convocata dal Presidente o dal Municipio, tramite l'Ufficio Commissioni di Quartiere, con avviso scritto di regola sette giorni prima della seduta. Due volte all'anno la Commissione si riunisce in seduta pubblica, in queste occasioni l'avviso è pubblicato all'albo di quartiere e all'albo comunale virtuale con un preavviso di trenta giorni. Nel corso delle sedute pubbliche ogni cittadino ha la possibilità di prendere parola per segnalare problematiche specifiche o formulare proposte all'indirizzo delle autorità comunali. Le segnalazioni e le proposte raccolte nel corso delle sedute pubbliche sono verbalizzate dalla Commissione, che le trasmette al Municipio unitamente ad un proprio preavviso scritto.
 4. L'incontro tra il Municipio e le singole Commissioni di Quartiere avviene almeno una volta all'anno.
 5. Il Municipio incontra la popolazione dei singoli Quartieri almeno una volta per quadriennio.
 6. Il Municipio risponde per iscritto alle richieste della Commissione di Quartiere entro 90 giorni.

Art. 68 Attribuzioni

Riservate le competenze sancite da Leggi speciali, le Commissioni e Delegazioni seguono i rami dell'Amministrazione comunale a loro affidati, preavvisando e proponendo al Municipio i provvedimenti da adottare e svolgono gli incarichi loro assegnati dall'Esecutivo.

Art. 69 Funzionamento

1. Le Commissioni si compongono di un numero dispari di membri, al minimo 3 ed al massimo 9 membri, fatto salvo quanto disposto dall'art. 66.
2. Esse nominano un Presidente ed un Segretario.
3. Le Commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Esse stendono un verbale delle proprie sedute.

Art. 70 Informazione

1. Il Municipio informa la popolazione, il Legislativo e gli organi d'informazione su questioni di interesse generale, in particolare in settori dove il Comune esercita specifiche competenze, riservato il principio di discrezione di cui all'art. 56 del presente Regolamento. È riservata la Legge sulla trasparenza e l'informazione dello Stato del 15 marzo 2011.
2. Il Municipio provvede alla posa di albi comunali.
3. Il Municipio provvede regolarmente alla comunicazione esterna e alla promozione della Città attraverso i principali social network e attraverso siti internet ufficiali della Città, occupandosi di mantenerli aggiornati ed al passo con i tempi.

Capitolo 5: Il Sindaco

Art. 71 Attribuzioni generali

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale, dirige l'Amministrazione comunale ed esercita le competenze conferitegli dalla Legge.
2. Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e nei casi urgenti, adotta i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio.
3. Il Sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle Leggi o ai Regolamenti.

Art. 72 Attribuzioni particolari

In particolare il Sindaco:

- a) è responsabile della gestione e della trasmissione della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti e delle istanze indirizzate al Comune e li trasmette agli organi competenti per i loro incumbenti,
- b) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale,
- c) firma, in unione al Segretario comunale, gli atti del Comune e provvede alla loro trasmissione,
- d) ordina l'esposizione degli atti governativi e del Municipio,
- e) rilascia, in unione al Segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale,
- f) adotta i provvedimenti riservatigli dalla Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC).

Art. 73 Supplenza

In caso di assenza il Sindaco è supplito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, e in assenza di questo dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Capitolo 6: Diritti Politici del cittadino

A) Iniziativa

Art. 74 Oggetti, lancio

1. Mediante iniziativa popolare possono essere formulate proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 192a e 193f LOC, come pure nei casi stabiliti da Leggi speciali.
2. I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la Cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.
I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del Consiglio comunale.
La raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito dell'iniziativa alla Cancelleria comunale.
3. La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio e deve essere firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini.
4. Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all'estero.
5. Entro un mese dalla presentazione, il Municipio deve esaminare se la domanda è regolare e ricevibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione.

6. Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, il Municipio la sottopone al Consiglio comunale entro un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente da un controprogetto.
7. Se si tratta di normativa legislativa, l'iniziativa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

Art. 75 Controprogetto e votazione

1. Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua Commissione, sulla domanda di iniziativa entro 4 mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda d'iniziativa.
Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
2. Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto.
4. Il Municipio può, in ogni caso, presentare le sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

Art. 76 Ritiro dell'iniziativa

1. Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l'iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme.
2. L'iniziativa può essere ritirata al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del Consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.
3. Il ritiro è immediatamente pubblicato agli albi comunali ad opera del Sindaco.

B) Referendum

Art. 77 Oggetti, lancio

1. Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9, e agli articoli 192a e 193f LOC come pure nei casi stabiliti da Leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini.
2. Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.
3. La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
4. Entro un mese della presentazione il Municipio esamina la regolarità e ricevibilità della domanda e pubblica la sua decisione all'albo comunale.
5. Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il Municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della decisione all'albo comunale.

Art. 77a Norme sussidiarie

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni, sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

C) Diritto di Petizione

Art. 78 Oggetti

Per oggetti di interesse pubblico, ogni cittadino, indipendentemente dalla sua nazionalità, dal suo domicilio o dalla sua età, gode del diritto di petizione all'indirizzo del Municipio o del Consiglio comunale.

TITOLO TERZO: DIPENDENTI COMUNALI

Capitolo 1: Dipendenti comunali

Art. 79 Nomina e rapporto d'impiego

La nomina e il rapporto d'impiego dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende comunali è disciplinato dallo speciale Regolamento organico.

Art. 80 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione

Prima di entrare in carica, il Segretario comunale, il Vicesegretario comunale, i quadri superiori, i dipendenti abilitati ad allestire perizie, rapporti di contravvenzione o dichiarazioni fedefacenti, i delegati per l'inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti di polizia comunale e gli uscieri rilasciano al Municipio la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi, e meglio come ai disposti contenuti nell'art. 10 cpv. 3 del presente Regolamento, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato.

Capitolo 2: Il Segretario comunale

Art. 81 Attribuzioni generali

Il Segretario comunale è il capo del personale ed è responsabile della Cancelleria, nonché dei servizi amministrativi del Comune; dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle Leggi, dai Regolamenti, o richiesti dal Municipio o dal Sindaco.

Art. 82 Attribuzioni particolari

In particolare il Segretario:

- a) firma col Sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie per il cui rilascio egli è stato autorizzato dal Municipio. Sono riservate le competenze delegate,
- b) redige il verbale del Consiglio comunale e del Municipio,
- c) è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici,
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC,
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso,
- f) ha facoltà di delegare ad un sostituto la redazione del verbale delle sedute di Municipio e del Consiglio comunale.

Art. 83 Collisione di interesse

In caso di collisione d'interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall'art. 83 LOC, il Segretario comunale non può essere presente alla seduta del Municipio.

Art. 84 Supplenza

In caso di impedimento o di assenza temporanea, il Segretario è supplito dal Vicesegretario o da una persona designata dal Municipio.

TITOLO QUARTO: EMOLUMENTI, DIARIE, INDENNITÀ E FINANZIAMENTO DEI GRUPPI POLITICI

Art. 85 Emolumenti del Sindaco e dei Municipali

1. I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:
 - a) il Sindaco: Fr. 36'000.-- all'anno,
 - b) il Vicesindaco: Fr. 27'000.-- all'anno,
 - c) i Municipali: Fr. 24'000.-- all'anno,
 - d) ogni Supplente municipale: Fr. 50.-- per seduta.
2. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono adeguati al rincaro secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali (indice 30.11.2004 104.4, base maggio 2000 = 100).
3. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono assoggettati alla LPP.

Art. 86 Diarie ed indennità per missioni

1. Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono previsti i seguenti importi:
 - a) Fr. 4'000.-- per il Sindaco
 - b) Fr. 3'000.-- per il Vice-Sindaco
 - c) Fr. 3'000.-- per i Municipali.
2. Per le missioni straordinarie, regolarmente autorizzate, i membri del Municipio, delle Commissioni e Delegazioni ricevono le seguenti indennità:
 - a) per mezza giornata Fr. 200.--
 - b) per giornata intera Fr. 400.--
 - c) per ogni pernottamento e spese viaggio rimborso spese vive.
3. Per casi speciali, il Municipio potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.
4. Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.

Art. 87 Diarie per seduta

- a) I membri delle Commissioni e Delegazioni municipali e del Consiglio comunale, ricevono un'indennità di Fr. 40.-- per ogni seduta alla quale partecipano.
- b) I membri del Consiglio comunale ricevono un'indennità di Fr. 40.-- per ogni seduta alla quale partecipano.
- c) I Presidenti delle Commissioni e Delegazioni municipali ricevono un'indennità supplementare di Fr. 20.-- per ogni seduta alla quale partecipano.
- d) La presenza dei Municipali alle sedute del Consiglio comunale non è retribuita.
- e) Per la compilazione dei rapporti al Consiglio comunale verrà assegnata un'indennità di Fr. 30.--.

Art. 88 Finanziamento dei Gruppi politici

Per permettere uno svolgimento indipendente ed efficace dei compiti e delle funzioni di interesse pubblico che loro competono, i Gruppi politici, rappresentati in Consiglio comunale, hanno diritto al seguente finanziamento:

- Fr. 3'000.-- per ogni Gruppo politico, validamente costituito ai sensi dell'art. 73 LOC,
- Fr. 800.-- per ogni Consigliere comunale, sempre destinato al Gruppo, rispettivamente al partito rappresentato.

TITOLO QUINTO: GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 89 Principi della gestione finanziaria

La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle entrate.

Art. 90 Principi della contabilità

La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del Comune.

Art. 91 Bilancio preventivo e consuntivo

1. Il Municipio presenta, ogni anno, al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo del Comune, delle Aziende municipalizzate, dei Legati e dei Fondi speciali.
2. L'esercizio si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 92 Norme per la gestione finanziaria

Il contenuto e la forma dei conti preventivi e consuntivi, del bilancio, del conto economico, del conto degli investimenti, dell'allegato, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento, sono retti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Art. 93 Piano finanziario

1. Il Comune deve dotarsi di un piano finanziario, allestito dal Municipio che contiene le indicazioni:
 - a) sulle spese e ricavi della gestione corrente,
 - b) sugli investimenti,
 - c) sul fabbisogno finanziario e sul possibile finanziamento,
 - d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.
2. Il piano finanziario deve essere sottoposto, con un Messaggio municipale, per informazione e discussione al Consiglio comunale.
3. Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al Legislativo quando vi sono delle modifiche di rilievo, in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.

Art. 94 Organo peritale di controllo

Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del Municipio.

Art. 94a Organo di controllo interno

Il Municipio ha la facoltà di dotarsi di un organo di controllo interno. Le modalità operative sono disciplinate mediante ordinanza municipale.

Art. 95 Incassi e pagamenti

Il Comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi ed i pagamenti.

Art. 96 Autorizzazioni a riscuotere

Il Segretario comunale, il Vicesegretario ed i dipendenti con deleghe specifiche sono autorizzati a riscuotere, per conto del Comune, le tasse di cancelleria, come pure ad accettare il pagamento in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifica, ritenuto l'obbligo di riversamento immediato come all'articolo che precede.

Art. 97 Diritto di firma

1. Il Sindaco o il Vicesindaco, il Segretario comunale ed il Vicesegretario, hanno il diritto di firma collettiva con i funzionari dei servizi finanziari abilitati alle operazioni relative ai conti correnti postali ed ai conti correnti bancari.
2. Pari diritto è concesso al Capodicastero, al Direttore delle Aziende comunali e ai funzionari abilitati.

TITOLO SESTO: I BENI COMUNALI

Capitolo 1: Generalità

Art. 98 Suddivisione

I beni comunali si distinguono in:

- a) beni amministrativi,
- b) beni patrimoniali.

Art. 99 Beni amministrativi

1. I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo. I beni amministrativi sono beni comunali e si suddividono in beni amministrativi in senso stretto ed in beni d'uso comune.
 - a) I beni amministrativi in senso stretto comprendono le cose di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, i cimiteri, gli acquedotti, le canalizzazioni.
 - b) I beni d'uso comune comprendono le cose che il Comune mette a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi, i giardini.
2. I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.
Sono autorizzate le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permutate che non hanno utilità prevedibile.

Art. 100 Beni patrimoniali

1. I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.
2. I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 101 Amministrazione

1. Il Municipio provvede alla conservazione ed all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.
2. Il Municipio tiene aggiornato, in apposito registro, l'inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria.
3. Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 102 Alienazione e locazione

1. Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.
2. Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno 7 giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.
3. In casi eccezionali, quando al Comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il Legislativo può autorizzare il Municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.
4. I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.
5. Sono riservate le disposizioni di Leggi speciali.

Capitolo 2: Utilizzazione

Art. 103 Utilizzazione collettiva

I beni di uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva conformemente alla loro destinazione.

Art. 104 Utilizzazione accresciuta

1. L'utilizzazione, di una certa intensità e limitata nel tempo, dei beni d'uso comune soggiace a preventiva autorizzazione.
2. L'autorizzazione viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene, previa valutazione degli interessi in gioco.
3. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni pubblici o di terzi.
4. Il Regolamento sui beni amministrativi e le ordinanze applicabili in materia stabiliscono le relative tasse.

Art. 105 Utilizzazione particolare

1. Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e prolungata dei beni d'uso comune.
2. La concessione è rilasciata secondo l'art. 106 del presente Regolamento.
3. Valgono inoltre le norme del Regolamento sui beni amministrativi.

Capitolo 3: Norme comuni per autorizzazioni e concessioni

Art. 106 Rilascio

1. L'atto di autorizzazione o concessione determina le condizioni, la durata, l'estensione, le modalità d'esercizio dell'utilizzazione, nonché l'importo della tassa.
2. In mancanza di queste indicazioni valgono le norme che seguono.

Art. 107 Trasferimento

1. Le autorizzazioni e le concessioni non possono essere trasferite a terzi senza il preventivo consenso del Municipio.
2. Le autorizzazioni e le concessioni connesse ad un fondo seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 108 Revoca

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. La revoca di una concessione non comporta, di regola, il pagamento di indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Art. 109 Responsabilità

1. Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune ed a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione.
2. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito a esercitare i propri diritti o è altrimenti lesa negli stessi.

TITOLO SETTIMO: AZIENDE COMUNALI

Art. 110 Generalità

1. Il Comune ha la facoltà di istituire Aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.
2. Le Aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e LOC.

TITOLO OTTAVO: DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 111 Responsabilità civile

La responsabilità per danni causati al Comune ed a terzi dai membri o dai Supplenti del Consiglio comunale e del Municipio, dalle loro Commissioni e Delegazioni e dai dipendenti, è retta dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Art. 112 Prestazioni obbligatorie

Il Municipio può obbligare le persone presenti nel Comune, tramite il suo Stato maggiore di crisi e la PCi, a prestare gratuitamente giornate di lavoro in caso di catastrofi, di eventi eccezionali o d'inquinamento.

Art. 113 Ordine pubblico

Il Municipio provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete e della sicurezza tramite la Polizia comunale.

Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della Polizia cantonale.

Rimangono riservate le normative delle Leggi cantonali e federali.

Per svolgere i compiti di Polizia comunale il Comune stabilisce – tramite convenzione – collaborazioni con altri Comuni in base alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e al Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali.

Art. 114 Salvaguardia della quiete pubblica

1. Il Municipio, d'intesa con il Cantone, promuove le misure pianificatorie ed operative di protezione dai rumori dannosi o molesti.
2. Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia comprese le direttive cantonali per i periodi di canicola, è vietata l'esecuzione di lavori nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine e utensili rumorosi.
3. A tutela della tranquillità e della quiete pubblica in tutti i giorni festivi legalmente riconosciuti è vietato il funzionamento di impianti che determinano inconvenienti molesti di qualsiasi genere per la popolazione, a giudizio del Municipio.
4. È vietato tutto ciò che possa turbare l'ordine e la quiete pubblica, in particolare i tumulti, gli schiamazzi, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata, all'interno o in vicinanza dell'abitato, a giudizio del Municipio.
5. Gli animali che costituiscono molestia al vicinato devono essere allontanati.
6. Dopo le ore 22.00 sino alle ore 07.00 sono vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure la messa in esercizio di apparecchi radiofonici, di altoparlanti e di qualsiasi altra fonte di rumore molesto, a giudizio del Municipio.
Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto.
Per casi speciali il Municipio può concedere delle deroghe.
7. Gli esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete.
Essi sono sottoposti alle disposizioni della Legge cantonale.
Il Municipio, per quanto riguarda le autorizzazioni di sua competenza in materia, può prelevare tasse di cancelleria.
8. La tenuta di ballo ed altre manifestazioni ricreative è regolata dalla Legge cantonale e dai Regolamenti di applicazione relativi.
Autorizzazioni per eventuali prolungamenti d'orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, non possono essere concesse che per circostanze particolari.

Art. 115 Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e/o penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati alle opere e agli impianti pubblici di qualsiasi genere,
- b) la manomissione e l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti agli albi comunali o in altri luoghi.

Art. 116 Affissioni

Sono vietate le affissioni di ogni genere sull'area pubblica o sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, salvo espressa concessione del Municipio.

Sono riservati i disposti della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

Art. 117 Polizia del fuoco

1. È vietata ogni azione che possa cagionare incendio o esplosione. Il deposito di materiale esplosivo o infiammabile soggiace a permesso speciale in base alla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Sono applicabili le norme concernenti la manutenzione e la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione fissati da Leggi o Regolamenti particolari, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia.
3. Sono applicabili le prescrizioni di protezione antincendio fissate dalla Legge sulla Polizia del fuoco e dalle Leggi o Regolamenti particolari.
4. Il Municipio organizza il Corpo dei Civici Pompieri o promuove un Ente per lo spegnimento di incendi, inquinamenti, allagamenti e allarmi chimici. Il Municipio esercita inoltre le competenze attribuite al Comune dalle Leggi cantonali in materia.

Art. 118 Tutela dell'ambiente

1. Il Municipio, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia, promuove le fonti energetiche non inquinanti.
2. Prende, d'intesa con il Cantone, i provvedimenti di natura edile, di esercizio, di canalizzazione o di limitazione del traffico.
3. Tutela l'igiene del suolo e dell'abitato, secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.
4. Vigila sul mantenimento e il miglioramento del patrimonio forestale e tutela i contenuti naturalistici del territorio.
5. Regolamenta, con apposita normativa, la separazione, la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti.
6. Promuove azioni di sensibilizzazione e d'istruzione della popolazione.

Art. 118a Misure contro l'emergenza climatica

Il Municipio riconosce gli importanti cambiamenti climatici in corso e la necessità di attenuarli e contrastarli impegnandosi a:

- a) ridurre i gas ad effetto serra, render più sostenibile la mobilità e la gestione delle risorse, ridurre la temperatura nelle aree edificate grazie ad alberature mirate e incoraggiando i cittadini ad adottare comportamenti individuali rispettosi dell'ambiente,
- b) valutare l'impatto sul clima dell'azione dell'Ente pubblico negli ambiti di sua competenza come l'uso del suolo, lo smaltimento dei rifiuti, l'utilizzo delle energie fossili,
- c) dare, nella misura del possibile, maggiore priorità a progetti virtuosi, pragmatici e sostenibili, che combattano attivamente i cambiamenti climatici.

Art. 119 Salute pubblica

Il Municipio vigila sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti in materia sanitaria. Collabora con il Medico cantonale e quelli scolastici nell'ambito di ogni settore della salute pubblica. Promuove provvedimenti di prevenzione e di educazione sanitaria della popolazione. Vigila sulle condizioni di abitabilità e agibilità degli stabili ad uso privato.

Art. 120 Difesa dagli organismi pericolosi e interventi fitosanitari

1. In generale
Il Comune in collaborazione con lo Stato applica le disposizioni federali e cantonali concernenti la protezione dagli organismi pericolosi e gli interventi fitosanitari secondo la legislazione in materia. Il Municipio vigila sull'osservanza delle disposizioni emanate e/o sui provvedimenti ordinati dalle Autorità competenti nel comprensorio comunale.
2. Lotta alla zanzara tigre
 - a) Il Municipio è autorizzato ad adottare qualsiasi misura, al fine di prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*,
 - b) Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna.
Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

Art. 121 Polizia mortuaria

Le norme relative alle inumazioni, alle esumazioni, alla manutenzione e pulizia del Cimitero ed alla polizia mortuaria sono fissate da un Regolamento speciale.

Art. 122 Previdenza sociale

Il Municipio promuove e partecipa all'attuazione dei provvedimenti sociali e sociosanitari in grado di rispondere ai bisogni di aiuto personale e familiare, di assistenza domiciliare, ambulatoriale e istituzionale della popolazione.

Art. 123 Pubblica educazione

1. Il Municipio, assistito dalla Commissione scolastica garantisce il buon funzionamento dell'Istituto scolastico affinché l'istruzione pubblica assolva il suo compito educativo dell'individuo e della società.

Il Municipio assicura inoltre la collaborazione al Cantone per quanto attiene gli altri ordini di scuola. Si richiamano la Legge della scuola e le Leggi ed i Regolamenti particolari.

2. La Direzione e tutte le componenti della scuola sono chiamate al contributo collaborativo per quanto di loro pertinenza.

Art. 124 Sport e tempo libero

Il Municipio promuove e coordina le attività sportive e d'occupazione del tempo libero a favore della popolazione, con particolare riguardo alla gioventù.

Art. 125 Cultura

Il Municipio promuove e partecipa alle attività culturali a favore della popolazione.

Art. 126 Pianificazione edilizia, protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici

Il Municipio vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni federali, cantonali e comunali in materia di pianificazione, di edilizia, di protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici.

Prevede interventi di sistemazione ed arredo urbano atti a favorire il carattere residenziale di taluni quartieri o strade e regola la circolazione all'interno dell'abitato.

Il Comune adotta lo strumento del Piano Direttore comunale allo scopo di meglio garantire la gestione del territorio. Il Piano è elaborato dal Municipio e sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.

Art. 126 bis Archivi dati

1. Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

2. L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

3. Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 126 ter Gestione degli archivi dei dati e norme applicabili

1. Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

2. Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

TITOLO NONO: RIMEDI DI DIRITTO, CONTRAVVENZIONI E MULTE

Art. 127 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni dei servizi amministrativi del Comune è data facoltà di reclamo entro 15 giorni al Municipio.
2. Contro le risoluzioni del Municipio e del Consiglio comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le modalità previste dalla LOC e dalla Legge di procedura amministrativa (LPAm).

Art. 128 Contravvenzioni e multe

1. Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle Leggi, la cui applicazione gli è affidata.
2. Il massimo della multa ammonta a Fr. 10'000.--, riservata l'applicazione di Leggi speciali.
3. La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.
4. I rapporti contravvenzionali e le multe fino a Fr. 300.--, compresi quelli in ambito di Legge sull'ordine pubblico (LORP) e Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, possono essere delegati ai servizi dell'amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti tramite ordinanza municipale.

Art. 129 Procedura, pagamento e prescrizione

La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione, sono disciplinati dagli articoli da 147 a 150 LOC.

TITOLO DECIMO: REGOLAMENTI, ORDINANZE, CONVENZIONI, TASSE E INDENNITÀ

Art. 130 Regolamenti

1. Il Consiglio comunale disciplina, mediante Regolamento, le materie che rientrano nelle sue competenze.
2. I Regolamenti sono esposti al pubblico previo avviso all'albo comunale, per un periodo di 45 giorni. Per il diritto di referendum fa stato l'art. 74 e l'art. 75 LOC.
3. Trascorsi i termini di esposizione, i Regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per approvazione.

Art. 131 Ordinanze

1. Il Municipio disciplina, mediante ordinanza municipale, le materie di competenza propria o ad esso delegate da Leggi o Regolamenti.
Queste ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di 30 giorni.
2. Il Municipio emana inoltre ordinanze amministrative atte a disciplinare l'attività interna dell'Amministrazione.
Queste ordinanze sono notificate ai servizi interessati.

Art. 132 Legislazione comunale

Il Municipio cura e tiene aggiornata la raccolta della legislazione comunale.

Art. 133 Convenzioni

1. Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
2. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.
3. Le convenzioni sono adottate dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dal presente Regolamento, salvo i casi di esclusiva competenza e di delega municipale.

Art. 134 Tasse e indennità

1. Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da Regolamenti speciali.
2. Gli interventi richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi ed il materiale impiegato.
3. L'ammontare delle tasse di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissate da apposita ordinanza municipale.

Art. 135 Tassa di giudizio

1. Qualora non sia stabilita da altra normativa, tutte le decisioni del Municipio sono soggette a una tassa di giudizio.
2. La tassa è fissata tra Fr. 50.-- e Fr. 1'000.--, in funzione del lavoro svolto e della difficoltà della questione sulla quale il Municipio è tenuto a pronunciarsi.

TITOLO UNDICESIMO: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 136 Diritto ausiliario

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della LOC, delle relative norme di applicazione e di ogni altra Legge particolare.

Art. 137 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la relativa approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data 31 marzo 2014.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Cesare Sisini

Il Segretario comunale

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 27 maggio 2014.

Entrata in vigore al 27 maggio 2014.

Modifiche degli artt. 2, 34, 35, 53, 67, 114, nuovo 126 bis, nuovo 126 ter, 128, 131, nuovo 133 bis, approvate dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 9 luglio 2018.

Ratifica del Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con decisione no. 151-RE-14826 del 24 ottobre 2018.

Entrata in vigore: con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.

Modifiche degli artt. 66 cpv. 2, 67 cpv. 2 e 3 approvate dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 7 ottobre 2019.

Ratifica del Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con decisione no. 151-RE-15364 del 16 dicembre 2019.

Entrata in vigore: con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.

Modifiche del Preambolo e degli artt. 2 cpv. 3, 9 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 3, 15 cpv. 2 e 3, 23 stralcio cpv. 7, 24 cpv. 2 e nuovo cpv. 6, 28, 29 cpv. 2, 30, 31, 31a (nuovo), 32, 35 cpv. 3, 36, 37 cpv. 1, 39, 43, 47, 53, 64 cpv. 1 e 2, 65 cpv. 1 e 4, 70 cpv. 3 (nuovo), 74 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 3, 77 cpv. 1 e 5, 77a (nuovo), 79, 82 lett. f (nuovo), 85 cpv. 3 (nuovo), 89, 92, 93 cpv. 2 e 3, 94a (nuovo), 97 cpv. 2, 99, 100 cpv. 1, 102 cpv. 3 e 4, 110, 117 cpv. 4, 118 cpv. 1, 118a (nuovo), 120 cpv. 2, 128 cpv. 3 (nuovo), 132 (nuovo) e nuova numerazione da art. 133 ad art. 137, approvate dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 5 ottobre 2020.

Ratifica del Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con decisione no. 151-RE-12778 del 4 gennaio 2021.

Entrata in vigore: con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.

Modifica art. 41 cpv. 3 e cpv. 6 (nuovo) approvate dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 7 marzo 2022.

Ratifica del Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con decisione del 18 aprile 2023, Incarto no. 003228.

Entrata in vigore: con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.

Modifica art. 70 cpv. 3 approvata dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 14 giugno 2023.


Ratifica del Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con decisione del 6 settembre 2023, Incarto no. 005348.

Entrata in vigore: con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.


Allegati:

1. Stemma comunale
2. Mappa dei limiti territoriali
3. Stemmi dei quartieri

Allegato 1



CITTÀ DI MENDRISIO



Allegato 3



Arzo



Besazio



Capolago



Genestrerio



Ligornetto



Mendrisio



Meride



Rancate



Salorino



Tremona